



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 novembre 2013
(OR. en)**

15600/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0270 (NLE)**

**FISC 210
PTOM 41
REGIO 240**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica francese che prevede l'applicazione, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, della legislazione dell'Unione sulla tassazione del risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità

ACCORDO
TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA FRANCESE
CHE PREVEDE L'APPLICAZIONE, CON RIGUARDO
ALLA COLLETTIVITÀ DI SAINT-BARTHÉLEMY,
DELLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE
SULLA TASSAZIONE DEL RISPARMIO
E SULLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
NEL SETTORE DELLA FISCALITÀ

L'UNIONE EUROPEA,

e

LA REPUBBLICA FRANCESE, per quanto riguarda la collettività di Saint-Barthélemy,

in appresso denominate "parti",

CONSIDERANDO che:

- 1) La collettività di Saint-Barthélemy è parte integrante della Repubblica francese ma, in conformità alla decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo¹ non fa più parte dell'Unione europea dal 1° gennaio 2012.
- 2) Per continuare a preservare gli interessi dell'Unione e, in particolare, a lottare contro la frode e l'evasione fiscali transfrontaliere è necessario provvedere affinché le disposizioni contenute nella legislazione dell'Unione europea sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità e sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi continuino ad applicarsi con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy. Occorre inoltre assicurare che i testi che modificano tali disposizioni si applichino con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

¹ Decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, dell'isola di Saint-Barthélemy (GUUE L 325 del 9.12.2010, pag. 4).

ARTICOLO 1

Applicazione delle direttive 2011/16/UE e 2003/48/CE e degli atti correlati

1. La Repubblica francese e gli altri Stati membri applicano, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, la direttiva 2011/16/UE¹ nonché le misure da essi adottate per il recepimento di tale direttiva.
2. La Repubblica francese e gli altri Stati membri applicano, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, la direttiva 2003/48/CE del Consiglio² nonché le misure da essi adottate per il recepimento di tale direttiva.
3. La Repubblica francese e gli altri Stati membri applicano, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, gli atti giuridici dell'Unione adottati, se del caso, sulla base delle direttive citate ai paragrafi 1 e 2.
4. Le parti contraenti precisano che la Commissione europea ha, nei confronti della collettività di Saint-Barthélemy, gli stessi compiti previsti dalle direttive 2011/16/UE e 2003/48/CE e dagli altri atti giuridici correlati adottati dal Consiglio al fine di facilitare la cooperazione amministrativa fra le autorità competenti degli Stati membri.

¹ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

² Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38).

ARTICOLO 2

Versioni applicabili degli atti giuridici dell'Unione
cui il presente accordo fa riferimento

Qualsiasi riferimento, nel presente accordo, alle direttive 2011/16/UE e 2003/48/CE nonché agli altri atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4 del presente accordo, si intende fatto a tali direttive e atti nella versione in vigore al momento pertinente, se del caso modificati dagli atti modificativi successivi.

ARTICOLO 3

Autorità competenti, uffici centrali di collegamento,
servizi di collegamento e funzionari competenti

Le parti contraenti precisano che le autorità competenti designate a norma della direttiva 2003/48/CE nonché le autorità competenti, gli uffici centrali di collegamento, i servizi di collegamento e i funzionari competenti designati a norma della direttiva 2011/16/UE dagli Stati membri sono investiti delle stesse funzioni e competenze ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tali direttive con riguardo alla collettività di Saint- Barthélemy, conformemente all'articolo 1 del presente accordo.

ARTICOLO 4

Controllo

La Repubblica francese trasmette alla Commissione europea statistiche e informazioni sull'applicazione del presente accordo alla collettività di Saint-Barthélemy nella stessa misura, nelle medesime forme e con le medesime scadenze di quelle che devono essere trasmesse sul funzionamento delle direttive 2011/16/UE e 2003/48/CE con riguardo ai territori francesi cui tali direttive sono applicabili.

ARTICOLO 5

Procedura amichevole tra le autorità competenti

1. Se l'attuazione o l'interpretazione del presente accordo danno adito a difficoltà o suscitano dubbi tra l'autorità competente per la collettività di Saint-Barthélemy e una o più delle autorità competenti degli Stati membri, tali autorità si sforzano di risolvere la controversia in modo amichevole. Esse informano dei risultati di tale consultazione la Commissione europea, che ne informa a sua volta gli altri Stati membri.
2. Per quanto riguarda le questioni di interpretazione, la Commissione europea può partecipare alle consultazioni su richiesta di una delle autorità competenti di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 6

Risoluzione delle controversie tra le parti contraenti del presente accordo

1. In caso di controversia tra le parti contraenti del presente accordo in merito alla sua interpretazione o applicazione, queste si riuniscono prima di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea in conformità al paragrafo 2.
2. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza esclusiva per la risoluzione delle controversie che possono sorgere tra le parti contraenti in merito alla applicazione o interpretazione del presente accordo. Essa è adita da una di tali parti.

ARTICOLO 7

Entrata in vigore

Una parte contraente notifica all'altra parte l'espletamento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente accordo. Il presente accordo prende effetto il giorno successivo a quello del ricevimento della seconda notifica.

ARTICOLO 8

Durata e denuncia

Il presente accordo è concluso per un periodo di tempo indeterminato, con riserva della sua denuncia da parte di una parte contraente previo preavviso scritto all'altra parte contraente per via diplomatica. Il presente accordo cessa di produrre effetti dodici mesi dopo il ricevimento di un tale preavviso.

ARTICOLO 9

Lingue

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, e ciascuna di queste versioni fa ugualmente fede.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica francese